

24 Apr 1916

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

CONTRO

Musso e Razeto

**Trasformazione delle polizze con partecipazione agli
utili, cedute dalle cessate Società allo Istituto
Nazionale.**

Ecc.ma Corte di Appello di Roma

Sezione Prima

COMPARSA CONCLUSIONALE AGGIUNTA

PER

Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in persona del suo Direttore Generale comm. **CARLO TOCCI**, rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Generale Erariale — *appellante*;

CONTRO

il signor **Marco Antonio Musso** residente in Genova, ed il signor **Razeto Andrea** con la consorte **Rosa Schiaffino**, pure residenti in Genova, rappresentati e domiciliati in Roma presso il cav. avv. Bruno Martini — *appellati*.

SOMMARIO.

(DIRITTO).

1. *L'art. 5 delle condizioni di polizza con partecipazione agli utili della « Basilea ».*
2. *Il congegno della ripartizione degli utili.*
3. *Natura del fondo riserva-dividendi.*
4. *La riduzione progressiva del premio non era un obbligo contrattuale, ma era sottoposta all'alea della continuità degli utili.*
5. *Legge 4 aprile 1912, ed adattamento coattivo dei vecchi rapporti al nuovo sistema di monopolio.*
6. *Il nuovo sistema esclude la possibilità giuridica e di fatto, di futuri utili ripartibili fra gli assicurati.*
7. *L'art. 50 del regolamento 5 agosto 1912. Sua interpretazione.*
8. *E' da presumersi che gli utili nel nuovo sistema sarebbero cessati anche se non fosse intervenuta cessione di portafoglio.*
9. *Equi criteri adottati dall'Istituto per la trasformazione delle aliquote di partecipazione in riduzione del premio.*
10. *Facoltà discrezionali del Consiglio d'amministrazione di regolare i conti e di stabilire la quota di ripartizione degli utili.*
11. *Critica della sentenza appellata. Errore in cui caddero i primi giudici.*
12. *Nel passaggio dei portafogli, la legge del 1912 assicura l'immutabilità dei rapporti di diritto, non delle condizioni di fatto.*
13. *Condizioni di fatto in cui si svolgevano le assicurazioni con partecipazione agli utili.*
14. *Erroneo concetto di un distinto funzionamento della « Basilea » nell'ambito dell'Istituto. Unico bilancio.*
15. *Ancora dell'accettazione obbligatoria dei portafogli; e dello art. 50 del regolamento.*
16. *Il premio consolidato agli istanti è una vera e propria riduzione del premio contrattuale.*
17. *Circa una pretesa finzione giuridica di utili futuri.*
18. *Ancora dell'inammissibilità di un diritto di riscontro negli assicurati.*

IN FATTO.

Con unica citazione 8 marzo 1915 i coniugi Razeto ed il signor Musso Marco Antonio, chiamarono l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni avanti il Tribunale di Roma, proponendo un doppio ordine di rapporti basati su due distinte polizze.

Gli elementi di dette polizze, sono i seguenti:

1. Per i **coniugi Razeto** (Andrea Razeto e Rosa Schiaffino) assicurati con partecipazione agli utili della « Basilea » :

Polizza n. 63965; Mista durata 52 anni; Capitale L. 25,000;

Effetto 5 maggio 1896;

Premio L. 1040;

Premio stabilito dall'Istituto cessionario del portafoglio in misura uguale a quella pagata dagli assicurati alla « Basilea » nell'ultimo anno di vita della Società in Italia (anno 1912): L. 665.60, e perciò con una riduzione di annue L. 374.40, sul premio iniziale di L. 1040.

È da notare che il premio della polizza senza partecipazione, che i signori coniugi Razeto avrebbero dovuto pagare, trasformando il loro contratto in questa categoria, ascende a L. 935, cosicchè gli assicurati, con il consolidamento della riduzione di premio iniziale stabilita dall'Istituto, avranno per tutta l'ulteriore durata del contratto ossia per altri 35 anni, una maggiore riduzione annua sul premio della polizza senza partecipazione di lire 269.49 (935 — 665.60).

II. Per **Marco Antonio Musso** pure assicurato con partecipazione agli utili della « Basilea » :

Polizza n. 79502; Mista durata 25 anni; Capitale L. 20,000;

Effetto 31 dicembre 1901;

Premio L. 898;

Premio consolidato dall'Istituto cessionario del partafoglio della « Basilea », in misura, anzichè uguale a quella pagata dall'assicurato nell'ultimo anno di vita della Società e cioè nell'anno 1912, in misura invece uguale a quella pagata dall'assicurato alla « Basilea » in sede di gestione provvisoria per conto dell'Istituto nell'anno 1913: lire 646.56; e perciò con una riduzione costante, sul premio iniziale, di annue L. 251.44.

È da notare, anche per questa polizza, che il premio della senza partecipazione che il sig. Marco Antonio Musso avrebbe dovuto pagare trasformando il suo contratto in questa categoria ascende a L. 794, cosicchè l'assicurato con il consolidamento della riduzione di premio iniziale stabilita dall'Istituto, avrà per la ulteriore durata del contratto, ossia per altri 12 anni, una riduzione annua sul premio annuo della senza partecipazione, di L. 147.44 (794 — 646.56).



Di tali condizioni non si accontentarono gli assicurati, e ritenendosi lesi nei loro diritti, promossero giudizio, osservando che l'operato dello Istituto è in contrasto coi patti della polizza stipulata con la « Basilea » perchè gli assicurati, i quali inizialmente assunsero e realmente effettuarono il pagamento di un determinato premio in quanto si *prometteva* e si eseguiva la riduzione graduale dello stesso, proporzionata all'ammontare del premio e alla durata del contratto, si vedrebbero *ad arbitrio* di un contraente, privati di codesto *beneficio* che è elemento essenziale del con-

tratto, e vedrebbero sconvolta a loro danno l'economia del contratto stesso.

Osservarono inoltre, che indipendentemente dalla suaccennata inadempienza, l'Istituto Nazionale deve ritenersi anche sotto altro riflesso inadempiente, perchè mentre l'articolo 5 di polizza dispone che il residuo della quota del 75 per cento degli utili netti debba accumularsi in un *fondo di riserva* di dividendi a favore degli assicurati di questa categoria, l'Istituto, il quale pure dovette, all'atto della cessione del portafoglio, subingredire nel possesso di codesto fondo di riserva, *non ne ha reso agli assicurati il benchè minimo conto*, e dimostra anzi di volersi incamerare un detto fondo, in contrasto coi diritti che agli assicurati competono.

In base a siffatte considerazioni proposero, avanti il Tribunale, in questi termini la loro domanda: « sentire dichiarare l'Istituto Nazionale di assicurazione, inadempiente nei confronti dei richiedenti ai contratti cui l'Istituto stesso è tenuto in base alle polizze 79502 e 63965 della Società « Basilea » e conseguentemente sentir dichiarare illegale il consolidamento del premio effettuato dall'Istituto di assicurazione in disformità ai patti

originarii di polizze, e quindi sentir tenuto lo stesso a determinare i premi annui con riduzioni successive, pari a quelle sempre praticate dalla Società « Basilea » per le polizze di cui è caso.

« Quanto meno e solo in dannata ipotesi sentir dichiarare dovere il consolidamento effettuarsi difalcando il premio ultimo pagato all'Istituto cedente della cifra che gradualmente, tanto in rapporto del premio originale quanto in rapporto alla durata del contratto, avrebbero beneficiato gli assicurati, tenuta presente la media delle riduzioni già subite dal premio durante il decorso del contratto, in modo che nessun maggior onere venga a gravare l'assicurato di quel che avrebbe dovuto sopportare se avesse dovuto continuare a pagare premi decrescenti in ragione delle riduzioni sempre apportate pel passato...; sentir ancora dichiarare inadempiente l'Istituto, in quanto lo stesso abbia incamerato il *fondo riserva di dividendi* della Società « Basilea » spettante agli assicurati con partecipazione agli utili, e conseguentemente sentir dichiarare essere detto fondo di riserva esclusivamente spettante ai titoli di polizze con partecipazione ad utili della menzionata Società, e ciò anche indipendentemente dalle riduzioni di premio ».

L'Istituto avanti i primi giudici sostenne che gli attori nel proporre le sovraesposte domande, si basavano su false premesse; male interpretavano il loro contratto originario con la Società « Basilea » e specialmente l'articolo 5 della polizza; svisavano la vera natura ed i fini del fondo di *riserva di dividendi* a favore degli assicurati con partecipazione agli utili; non tenevano conto delle speciali condizioni e degli obblighi imposti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dalla legge 4 aprile 1912 n. 305, nonchè dello stato di fatto in cui furono poste le industrie assicurative dalla legge stessa; non intendevano il vero significato ed i termini dell'articolo 50 del regolamento 5 agosto 1912 n. 939; disconoscevano in ultimo i poteri che nella valutazione delle aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili da trasformarsi in corrispondenti riduzioni di premi, sono dal contratto originario e dal nuovo organismo assicurativo stabilito dalla legge, all'Istituto affidati.

Il Tribunale tuttavia, con sentenza 2 giugno-12 luglio 1915, accolse sostanzialmente le domande subordinate dagli attori proposte, e per la determinazione del premio annuo fisso da corrispondersi, nominò un perito rinviando le spese al merito.

Contro questa sentenza appellò in via principale l'Istituto con atto 18 ottobre 1915, e incidentalmente i signori Musso e Razeto, con la loro comparsa conclusionale.

DIRITTO.

1. L'art. 5 delle condizioni generali di polizza con partecipazione agli utili della Società « Basilea » così si esprime:

« La Società contrae assicurazioni con o senza
« partecipazione agli utili.

« Per le assicurazioni che danno diritto alla
« partecipazione agli utili la Società redige ogni
« anno un bilancio speciale e la quota del 75 per
« cento degli utili netti risultanti da ciascun bi-
« lancio viene accumulata in un fondo di riserva
« di dividendi a favore degli assicurati di questa
« categoria. Il Consiglio di Amministrazione della
« Società ne preleva poi per ogni singolo esercizio
« una somma da ripartirsi fra gli assicurati con
« partecipazione, i quali abbiano pagati i loro premi
« integralmente per almeno due anni. La quota
« spettante ad ogni singolo assicurato sarà propor-

« zionale al premio annuo e tanto più elevata
« quanto più lunga sarà stata la durata della po-
« lizza. La ripartizione ha luogo due anni dopo il
« rispettivo esercizio produttivo sotto forma di ri-
« duzione del premio da pagarsi ed a condizione
« che la polizza sia ancora in vigore all'epoca di
« detta scadenza.

« Cessando per qualsiasi motivo il pagamento
« dei premi, cessa altresì la distribuzione degli
« utili.

« Il conto di detti utili viene regolato **unica-**
« **mente dal Consiglio di Amministrazione della**
« **Società**, il quale ne stabilisce pure le quote di
« ripartizione per ogni singolo esercizio ».

Nessun dubbio che gli utili, cui accenna l'articolo, fossero utili aleatorii, appunto perchè dovevano riconoscersi solo in quanto si fossero verificate certe determinate condizioni o fra gli assicurati del gruppo, o negli investimenti della Compagnia, o nell'amministrazione della Compagnia stessa.

Dall'ammontare degli accennati utili netti risultanti dal bilancio della categoria veniva prelevato per ogni esercizio il 75 per cento, e passato in fondo di riserva dividendi, del quale vedremo le caratteristiche fondamentali. È appunto da que-

sto fondo che il Consiglio di Amministrazione prelevava per ogni singolo esercizio una somma che poi ripartiva fra gli assicurati con partecipazione, i quali avessero pagato i premi integralmente per due anni.

Interessa esaminare come la Società ripartisse fra gli assicurati quel tanto che ad ogni esercizio prelevava dal fondo di *riserva dividendi*. Le modalità di ripartizione erano d'altronde chiaramente accennate nell'art. 5: « La quota spettante ad ogni
« singolo assicurato sarà proporzionale al premio
« annuo e tanto più elevata quanto più lunga sarà
« stata la durata della polizza ». Questa parte dell'articolo 5 chiariva bensì il criterio di ripartizione del prelevamento fatto dalla Società sul fondo di riserva fra gli assicurati, ma non indicava punto, come vorrebbero gli appellati, in quale misura la corresponsione degli utili dovesse effettivamente essere concessa. Era, insomma, un semplice criterio di proporzionalità nella ripartizione del prelevamento fatto; tanto che la riduzione che ne veniva a derivare agli assicurati, assolutamente indipendente dalle riduzioni precedentemente consentite, poteva risultare inferiore, uguale o maggiore di quella goduta dagli assicurati negli esercizi precedenti.

In sostanza, se l'utile in un anno fosse risultato nullo, il fondo di *riserva dividendi* non sarebbe stato per quell'esercizio integrato; ma, ciò non pertanto, la Compagnia, qualora il fondo non fosse stato precedentemente esaurito, avrebbe sempre potuto dare una certa partecipazione per gli utili: ossia avrebbe potuto prelevare dal fondo di riserva dividendi una certa parte, e questa ripartire con l'accennato criterio di proporzionalità. Ma può affermarsi che la ripartizione che ne sarebbe derivata, avrebbe potuto benissimo per insufficienza o difetto del fondo suaccennato, dar luogo ad una riduzione di premio non solo uguale a quella dell'esercizio precedente, nel qual caso si sarebbe, per quell'esercizio, consolidato il premio precedentemente pagato, ma anche una riduzione minore, ossia tale da dover obbligare l'assicurato ad un premio maggiore.

Non può quindi escludersi che in un anno qualunque il premio da pagarsi dagli assicurati con partecipazione non potesse essere maggiore di quello pagato nell'anno precedente; e perciò erano in errore gli attuali appellati quando affermavano che essi « inizialmente assunsero e realmente effettuarono il pagamento di un determinato premio, in quanto *si prometteva* e si eseguiva la riduzione gra-

duale dello stesso, allo ammontare del premio e alla durata del contratto ».

2. Questa riduzione graduale costante del premio, in progressione aritmetica, che doveva iniziarsi dopo il secondo anno dell'assicurazione, e durare sino all'ultimo giorno in cui la polizza sarebbe rimasta in vigore, era bensì nelle polizze della « Basilea » un ingegnoso congegno contabile, o meglio un artificio assicurativo, ma niente affatto un impegno contrattuale, nè una certezza assoluta.

La Società sulla fiducia di tale congegno e sulla esperienza del passato, poteva lasciar *sperare* ai suoi assicurati con partecipazione, che gli utili non sarebbero mai mancati, ed effettivamente il loro premio iniziale, per effetto dell'art. 5, si sarebbe *di fatto*, qualora gli utili non fossero mancati, comportato come un premio a riduzione scalare costante ed obbligatoria, di modo che si sarebbe propriamente ridotto con l'andar degli anni e col diminuire delle forze produttive dello assicurato. E mediante tale allettamento cercava di attirare gli assicurati alla forma della partecipazione nella quale otteneva di stringere maggiormente a sè, in forza del progrediente interesse, i suoi assicurati, imperocchè col cessar del premio doveva anche cessare la distribuzione degli utili.

Ed il congegno, sopra il quale poggiava questa non usuale partecipazione agli utili, era il fondo di *riserva-dividendi*, una specie di serbatoio, a cui affluivano, nel corso della vita sociale, gli utili netti risultanti da ciascun bilancio, in ragione del 75 per cento; serbatoio che la Società mai non esauriva, col ripartirlo nella sua totalità a favore degli assicurati della categoria, ma bensì vi attingeva annualmente per adattarvi quella riduzione di premi di cui sopra è fatto cenno, fino al giorno in cui le bocche di erogazione per avventura avessero superato in deflusso quelle d'immissione degli utili, e la Società non fosse stata obbligata a ridurre od a chiudere temporaneamente o definitivamente le erogazioni a favore degli assicurati.

3. Ciò posto, in primo luogo apparisce il carattere speciale del fondo *riserva-dividendi* istituito dalla « Basilea », carattere che specialmente poggia sull'accennato art. 5 della polizza, in quanto dispone che: « Cessando per qualsiasi motivo il pagamento dei premi cessa altresì la distribuzione degli utili ».

Se adunque l'assicurato cessando, per qualsiasi motivo, di far parte della categoria, per rescis-

sione, riscatto, riduzione o trasformazione del suo contratto nella corrispondente categoria senza partecipazione agli utili, perdeva ogni diritto al fondo stesso, risulta evidente che il fondo di riserva non appartiene ai singoli, ma appartiene invece al gruppo. La sua funzione speciale, come si è veduto, era infatti quella di dar la possibilità alla Compagnia di corrispondere agli assicurati una riduzione sul premio iniziale anche quando l'utile annuale di bilancio della categoria, in uno o anche in vari esercizi, risultasse deficiente o nullo.

Non può quindi scindersi la riduzione del premio consentita agli assicurati dalla necessità che il fondo di *riserva-dividendi* rimanga assegnato al gruppo, e cioè non si può consentire una riduzione del premio prescindendo dal fondo di riserva, giacchè la riduzione in parola può essere, in un esercizio, o in parecchi esercizi, consentita soltanto in quanto il gruppo abbia la disponibilità completa del fondo di riserva.

Erano quindi in errore gli assicurati quando affermavano che l'Istituto « subingredendo con la « cessione nel possesso del fondo di riserva debba « riconoscere il fondo stesso agli assicurati indipendentemente dalla riduzione del premio ».

4. In secondo luogo, poi, nello stesso ordine di idee, sempre meglio apparisce che anche in base al contratto originario con la « Basilea » gli assicurati solo avevano una speranza, non una promessa contrattuale, per la progressiva riduzione del premio, fino al termine del contratto.

Dato invero il margine, ovvero l'eccedenza della immissione sulla emissione che la Società cercava di mantenere nel serbatoio-riserva, si aveva come abbiamo veduto, solamente una probabilità che le riduzioni dovessero essere uniformemente crescenti e costanti.

Ma quando per una ragione qualsiasi, anche nel corso dell'esercizio in Italia della società « Basilea » e finchè ancora duravano i diretti rapporti fra detta Società e gli assicurati, gli utili fossero venuti a diminuire o a mancare, è evidente che non appena, come necessaria conseguenza di tale fatto, fosse venuta a diminuire la consistenza del fondo-dividendi, o questo si fosse esaurito, la Società avrebbe necessariamente dovuto di pari passo diminuire o chiudere le erogazioni a favore degli assicurati con partecipazione; e tale operato sarebbe stato contrattualmente inattaccabile.

Questa appunto era infatti l'**alea** che con la scelta forma di polizza avevano consentito di incontrare, sobbarcandosi a pagare un maggior premio gli assicurati appartenenti alla categoria dei signori Musso e Razeto.

Essi avevano inteso di apportare in partecipazione all'associazione un maggior premio, sperando di averne necessariamente un vantaggio su coloro che avevano amato meglio di pagare un premio inferiore, ma contrattualmente immutabile, costante, ed indipendente dalle oscillazioni di guadagni o di perdite che nel gruppo di loro appartenenza, avessero potuto verificarsi.

La essenza giuridica del contratto, la natura del rapporto è pertanto indipendente dalla forma che alla partecipazione agli utili ha creduto di dare la Società. Come gli assicurati in partecipazione, secondo le forme più usuali non avrebbero potuto pretendere una parte di utili quando questi utili fossero venuti a mancare, così non avrebbero potuto più pretendere riduzioni gli assicurati con partecipazione della « Basilea », quando il fondo dividendi si fosse venuto ad esaurire.

5. Per le cose dette deve aversi come dimostrato che anche secondo il contratto originale, e

nei rapporti con la Società assicuratrice, se per un fatto qualunque, una legge, un avvenimento straordinario, una crisi diretta o di ripercussione sul campo assicurativo, si fossero inaridite le sorgenti degli utili, la scala di riduzione del premio, non solo non avrebbe più continuato a progredire, ma avrebbe anche potuto retrocedere verso il premio iniziale, che sempre nella studiata forma di polizza è il vero e proprio premio contrattuale.

Ora questo fatto straordinario che ha interrotta la vita della « Basilea », ed al quale nè la Società, nè l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni poterono resistere, fu appunto la legge 4 aprile 1912 numero 305, il cui articolo 1 ha disposto che le assicurazioni sulla durata della vita umana, dal momento in cui la legge sarebbe andata in attuazione; dovevano essere *in tutte le loro possibili forme esercitate in ragione di monopolio* dall'Istituto Nazionale istituito in Roma.

Questa legge invero al libero esercizio di simili industrie ha sostituito *il monopolio*, ed ha dato alla materia un nuovo ordinamento che profondamente è venuto a modificare tutti i vecchi rapporti, o meglio ad *adattarli* coattivamente al nuovo sistema, rispettandoli solo sino a quel punto che

non fossero col nuovo sistema, e con le nuove disposizioni di carattere proibitivo, incompatibili.

Per dimostrare questa efficacia modificatrice e coattiva, specialmente in rapporto allo Istituto Nazionale, spiegata dalla legge del 1912, gioverà brevemente accennare, come già abbiamo fatto avanti i primi giudici, alle principali disposizioni in proposito.

L'Istituto è il solo che potrà esercitare le assicurazioni sulla vita in regime di monopolio (art. 1° della legge 4 aprile 1912 n. 305).

Le società, associazioni, compagnie ecc. non potranno più stipulare nuovi contratti (art. 4); e solo dovranno continuare quelli in corso (art. 20), salvo una facoltativa domanda di continuare per dieci anni un limitato esercizio (art. 28).

Siccome da queste disposizioni è evidente che assicuratori ed assicurati ne risentiranno un danno (chè impunemente non si tronca un'industria la quale specialmente trae utili dal continuato succedersi e concatenarsi dei contratti), l'art. 2 preclude così agli assicuratori che agli assicurati ogni azione di danno contro lo Stato o contro l'Istituto.

Si cercano attenuare con opportuni temperamenti gli effetti subitanei della legge; ma anche

queste disposizioni contengono carattere imperativo e coattivo:

L'articolo 28 dispone nella prima parte che « l'Istituto Nazionale di assicurazioni, su richiesta delle Imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana, *accetterà* la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, a condizione che le imprese cedenti versino, od assicurino con valide garanzie giudicate tali dal Consiglio d'amministrazione, all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate ».

Da quest'articolo pertanto apparisce che l'Istituto, ricevuta una proposta di cessione di portafoglio, non ha altro compito che quello di verificare l'esistenza delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate, ovvero l'esistenza di valide garanzie con le quali sia assicurato l'ammontare delle riserve stesse. Se le riserve matematiche sono in regola o sono efficace-

mente assicurate, l'Istituto ha obbligo, non facoltà, di accettare la domandata cessione.

E che l'Istituto non sia libero di non accogliere la proposta è reso palese dalla formula imperativa della legge, la quale prescrive che l'Istituto *accetterà* la cessione. Nessun potere discrezionale è dato all'Istituto, al quale, anzi, come nuova impresa esercente le assicurazioni sulla durata della vita umana in regime di monopolio, è naturale che debbano di regola passare tutti i contratti conclusi dalle precedenti imprese, alla condizione necessaria e sufficiente dell'esistenza effettiva o altrimenti assicurata delle corrispondenti riserve matematiche.

La cessione adunque del proprio portafoglio offerta dalle imprese deve, per volontà della legge, essere accettata dall'Istituto, quando non sorga controversia sul verificarsi della condizione più volte accennata, controversia che la legge stabilisce il modo di risolvere.

Per di più tale cessione, di carattere obbligatorio per lo Istituto, non può essere parziale, ma deve comprendere il complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana stipulati nel Regno dalla Impresa cedente, anterior-

mente al 31 dicembre 1911. A tal uopo l'art. 43 del regolamento 5 agosto 1912 N. 939, stabilisce che l'Impresa cedente presenterà copia della denuncia depositata presso il ricevitore del registro ai sensi dell'art. 21 della legge, nella quale debbono essere appunto indicate tutte le polizze di assicurazione.

6. L'avvenuta cessione di portafoglio adunque dalla « Basilea » all'Istituto, e la sostituzione dell'Istituto Nazionale alla « Basilea » negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati e perciò anche verso i signori Musso e Razeto, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali, debbono ritenersi conseguenza non di liberi contratti di cessione, ma di volontà della legge.

Le conseguenze poi del passaggio e dello adattamento dei suaccennati obblighi e diritti al nuovo stato di cose, come avrebbero avuto valore ed efficacia nei rapporti della « Basilea », così possono e debbono avere valore nei rapporti dell'Istituto, legislativamente e coattivamente a quella sostituzione.

Per di più la sostituzione dell'Istituto all'Impresa cedente non potè avvenire che a tenore del-

la legge costitutiva dell'Istituto stesso. L'ordinamento di questo è quale fu voluto dal legislatore e non può esser modificato se non mediante legge. Ora, da siffatto ordinamento consegue uno speciale effetto per ciò che riguarda la formale osservanza di quella categoria di contratti compresi nel portafoglio delle imprese cedenti, di cui ci occupiamo.

Quei contratti che ammettevano il diritto dello stipulante a partecipare agli utili non potranno continuare ad essere eseguiti dall'Istituto nello stesso modo con cui erano eseguiti dalle precedenti imprese.

Invero, per l'art. 14 della legge, gli utili netti annuali dell'Istituto ricevono determinate destinazioni e non possono essere impiegati diversamente. Una quota di essi è prelevata per la riserva ordinaria; altra per la riserva di garanzia e per ogni altra eventuale riserva: una terza quota rappresenta la compartecipazione assegnata al personale amministrativo, tecnico e di produzione; gli utili netti residuali sono devoluti per *intero* alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Secondo dunque la legge che lo crea e lo ordina, l'Istituto deve dare agli utili le particolari destinazioni dalla legge stessa determinate e imposte, e poichè in esse non è compresa una quota di partecipazione agli utili in favore degli assicurati, ne consegue che tale partecipazione non può in nessun modo ammettersi.

7. Per forza della legge adunque, che radicalmente ha modificato la materia in esame, gli assicurati con qualunque forma di polizza, non possono più, nell'ambito dell'Istituto, concorrere agli utili netti risultanti dai bilanci; come non possono pretendere una costante riduzione di premio, la quale corrisponda a quegli utili che godevano le cessate Società presso le quali erano assicurati.

Nè una tale pretesa potrebbe trovar base nell'art. 50 del regolamento 5 agosto 1912 n. 939, che così si esprime:

« L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni tra-
« sformerà le aliquote di partecipazione degli as-
« sicurati agli utili delle singole Imprese in corri-
« spondenti riduzioni dei premi cui gli assicurati
« sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all'Isti-
« tuto Nazionale ».

Ora quale, di fronte alle cose dette, è l'interpretazione da darsi a questa disposizione, la quale equamente cerca conciliare i diritti degli assicurati, col nuovo ordinamento assicurativo; senza certamente voler ledere gli interessi dell'Istituto?

In primo luogo evidentemente è da scartarsi qualsiasi interpretazione, la quale conduca a trasformazione di aliquote godute precedentemente dagli assicurati, e di quelle che avrebbero godute nella ipotesi dell'intero svolgimento del contratto, indipendentemente dalle speciali condizioni fatte all'industria assicurativa dalla legge sul monopolio. È assurdo invero che il legislatore, disponendo in materia, abbia voluto fare astrazione da una condizione di fatto e di diritto che egli stesso creava ed imponeva; come assurdo è il supporre che abbia imposto di trasformare quello che più non esisteva, perchè già scontato in riduzione del premio contrattuale, e quello che non esistesse ancora e non avrebbe più potuto esistere nello avvenire.

In sostanza con la disposizione in esame, il legislatore non può non aver voluto che, ad eccezione delle ripercussioni le quali all'assicurato derivavano dal nuovo stato di cose creato dalla legge, nulla dovesse essergli per altro tolto nella trasfor-

mazione delle aliquote di partecipazione per il passaggio del suo contratto all'Istituto, ma nulla dovesse essergli indebitamente dato.

L'assicurato godeva di certe determinate aliquote di partecipazione in quanto, come già abbiamo detto, egli, pagando un premio superiore a quello della corrispondente categoria senza partecipazione, appunto per partecipare agli utili *aleatori* realizzabili nel gruppo al quale egli apparteneva, correva l'alea di perdere precisamente quella parte di premio pagata in più. Come avrebbe potuto quindi il legislatore disporre che venisse consolidato all'assicurato in una misura costante, ed in modo certo, quanto questi aveva fino allora goduto non solo in misura variabile, ma in modo incerto?

D'altronde se tale fosse stata l'interpretazione che il legislatore intendeva dare alla disposizione, sarebbe occorso che egli l'avesse completata con la parola « *godute* », e cioè avesse detto: « l'Istituto Nazionale delle assicurazioni trasformerà le « aliquote di partecipazione *godute* dagli assicurati « agli utili ecc. ».

8. Rimane adunque l'interpretazione che all'articolo 50 ha dato l'Istituto trasformando bensì,

nel caso in esame, le aliquote godute precedentemente dagli assicurati della « Basilea », e quelle che avrebbero godute nella ipotesi dell'intero svolgimento del contratto, ma tenendo conto in tale trasformazione delle speciali condizioni fatte alla industria assicurativa dalla legge sul monopolio delle assicurazioni.

Quanto sopra abbiamo largamente esposto, conferma e chiarisce una siffatta giusta interpretazione.

D'altra parte, per sempre meglio ribadire l'equità ed anche per segnare alcuni limiti ai criteri di trasformazione, che da una tale interpretazione derivano, giova osservare che gli assicurati con partecipazione della « Basilea » *si sarebbero trovati nelle stesse condizioni fatte loro dall'Istituto*, quando la « Basilea » non avesse creduto di avvalersi della facoltà accordatale dalla legge di cedere il portafoglio.

L'esperienza, infatti, del primo periodo di vita dell'Istituto dimostra come, con la entrata in vigore della legge sul Monopolio delle assicurazioni, le Compagnie private abbiano notevolmente diminuito la loro produzione, e quindi può affermarsi che altrettanto sarebbe avvenuto alla « Basilea »;

e poichè la diminuzione di nuovi assicurati in un gruppo con partecipazione, dai quali specialmente il gruppo si avvantaggia per le numerose decadenze cui dànno luogo, avrebbe appunto portato una notevole diminuzione delle decadenze stesse, mentre le spese sarebbero rimaste presso che costanti, non è da escludere, anzi sarebbe da escludere il contrario, che le categorie con utili avessero data una ben lieve partecipazione, se non addirittura nulla.

Ed allora esaminiamo quale avrebbe potuto essere il comportamento della Compagnia e quale quello dell'assicurato di fronte al nuovo stato di cose.

La Compagnia, non avendo più utili nell'esercizio, non avrebbe più integrato il fondo di riserva dividendi; e per consentire agli assicurati una riduzione sul premio avrebbe man mano attinto, fino a consumazione, al detto fondo; e poichè una partecipazione crescente è solo possibile con un integramento conveniente del fondo, la Compagnia avrebbe potuto offrire agli assicurati al massimo il consolidamento del premio, giacchè, ripetiamo, non è da escludere che la Compagnia potesse domandar loro un premio maggiore di quello pagato nell'anno precedente.

L'assicurato, da sua parte, avrebbe fatto un giudizio di convenienza; o egli avrebbe avuto interesse ad accettare il consolidamento del premio pagato nel precedente o nei precedenti anni o non gli sarebbe convenuto, ed allora avrebbe potuto trasformare il suo contratto emesso nella categoria con partecipazione, nella corrispondente categoria senza partecipazione, perdendo però in tal caso ogni suo diritto sulla riserva del fondo dividendi.

9. L'Istituto pertanto, nella determinazione della riduzione del premio da offrire agli assicurati con partecipazione agli utili, in conseguenza delle caratteristiche speciali della partecipazione agli utili che andava a trasformare, interpretando nel modo suaccennato l'art. 50 del regolamento e utilizzando in favore del gruppo degli assicurati con partecipazione *tutto* il fondo di riserva-dividendi trasferito dalla Compagnia, ha adottato con deliberazione del suo Consiglio di Amministrazione, i seguenti criteri, dai quali appunto deriva quella riduzione cui si oppongono gli attori, e cioè:

1° all'Istituto è stato garantito un premio sufficiente pari alla differenza tra il premio della

corrispondente categoria senza partecipazione e la quota di premio annua liberata dalla riserva trasferita;

2° agli assicurati vengono consolidati *premi* che in ogni caso non superino nè il corrispondente premio della tariffa senza partecipazione, nè il premio pagato per ultimo (ossia nell'anno 1912) alla « Basilea » prima della cessione.

E sebbene fosse equo di garentire all'Istituto in ogni caso un premio almeno uguale a quello della corrispondente categoria *senza partecipazione*, l'Istituto stesso ha potuto offrire agli attori condizioni ancora migliori, appunto perchè già con la stabilita riduzione ha fatto beneficiare l'assicurato di una quota-parte del fondo di riserva-dividendi, trasferito dalla « Basilea » per il gruppo di assicurati *con partecipazione*.

Coi suaccennati criteri l'Istituto ha messo gli assicurati con partecipazione agli utili della « Basilea », nelle stesse condizioni che avrebbero avuto se la Compagnia non avesse ceduto il portafoglio all'Istituto, ed ha corrisposto al principio di giustizia informatore della legge sul Monopolio delle assicurazioni.

In rapporto ai signori Musso e Razeto dunque abbiamo avanti i primi giudici affermato, ed insistiamo nello affermare:

a) Che il consolidamento di premio non è in palese contrasto con i patti di polizza e non è quindi illegale, in quanto l'art. 5 delle condizioni di polizza non solo non garantisce, ma neanche può interpretarsi come affermazione, sia pure semplicemente indicativa, di una obbligatoria proporzionale diminuzione scalare dei premi;

b) Che tale diminuzione proporzionale scattare dei premi non è affatto, nei casi in esame, l'elemento essenziale del contratto, come invece lo sarebbe *qualora le riduzioni fossero garantite nel tempo e nella misura in polizza*;

c) Che il Consiglio non ha proceduto arbitrariamente nel calcolo della riduzione del premio, bensì secondo criteri equitativi che sono conseguenti al carattere della partecipazione agli utili presa in esame ed a quello caratteristico della riserva-dividendi trasferita,

d) Che date le finalità caratteristiche del fondo di riserva-dividendi, il fondo stesso non può appartenere nè appartiene al singolo assicurato ma al gruppo, e che l'Istituto non ha incamerato que-

sto fondo, ma ne ha fatto beneficiario il gruppo stesso e di conseguenza i singoli assicurati, tenendone conto nella consentita riduzione del premio;

e) Che infine per quanto riguarda il consolidamento del premio nei confronti del Razeto, titolare della polizza numero 63965, in L. 665,60 che l'attore vorrebbe portare a L. 644,80 ossia nella stessa misura che la « Basilea », non in sede di gestione propria, ma in sede di gestione per conto dell'Istituto e cioè nell'anno 1913, gli fece pagare provvisoriamente, il consolidamento stesso in Lire 665,60 è giustificato dal procedimento indicato e conseguente ai criteri di trasformazione delle aliquote di partecipazione adottate dall'Istituto e più sopra riferite.

10. L'Istituto ha con gli esposti criteri regolato definitivamente i conti degli utili, ed ha determinato, di ogni elemento tenuto il debito conto, le aliquote di ripartizione spettanti da oggi in poi, alle due polizze oggetto della presente causa.

Ed in ciò fare si è avvalso di quella speciale pattuizione contrattuale, o piuttosto di quella ne-

cessità organica, che è contenuta nell'ultimo capoverso del sopratrascritto articolo 5 della polizza, il quale attribuiva *unicamente* (il corsivo di questo avverbio è tratto dal testo stesso della polizza) al Consiglio di Amministrazione di regolare i conti e di stabilire la quota di ripartizione, negando così in proposito ogni diritto di riscontro agli assicurati.

Ed abbiamo detto necessità organica, perchè quel patto, comune a molte altre società, tendeva a subordinare gli interessi accessori degli assicurati a quelli della Impresa, ed a preservarla da una pericolosa ingerenza sui libri, sui bilanci, sui conti sociali e sulle previsioni tutte degli organi direttivi.

Quella facoltà contrattuale, insindacabile dagli assicurati, è passata, per l'avvenuta trasformazione degli obblighi e dei diritti, nel Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, il quale l'ha esercitata, trasformando le aliquote in riduzione di premi, in forza dell'art. 50 del regolamento.

E se quella facoltà ha tuttora sua ragione e forza nel contratto, è sempre di più, per l'Istituto Nazionale di assicurazione, una necessità organica.

A parte invero che il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto per la sua composizione e per i fini a cui tende, presta le più ampie garanzie; a parte altresì che il lieve margine di utile netto che può raggiungere non ha destinazione industriale, ma bensì scopi altissimi di beneficenza sociale, ognuno vede che un'ingerenza contabile degli assicurati vecchi e nuovi, sui libri e sulle attività di un Istituto di Stato, sarebbe assolutamente incompatibile con quelle garanzie di controllo che a mezzo di sindaci specialmente scelti, e di un'alta vigilanza governativa, la legge ha voluto stabilire ad esclusione di qualunque sindacabilità che i privati a mezzo dell'Autorità giudiziaria intendessero esercitare.

Del resto che il calcolo di trasformazione spetti unicamente all'Istituto deriva altresì dalla lettera e dallo spirito dello stesso sopra citato articolo 50; nonchè, per analogia, dall'articolo 12, n. 16 dello Statuto approvato con R. Decreto 27 aprile 1913, n. 943, dove, enumerando fra le attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione quella di ripartire una quota di utili netti agl'impiegati e al personale addetto alla produzione, dispone che « agli effetti della partecipazione alla quota degli utili, non

spetta agl' impiegati amministrativi e tecnici e al personale produttore alcuna *facoltà di riscontro* nè nelle scritture nè nei bilanci.

11. Gli argomenti sinora svolti già furono dallo Istituto ampiamente esposti e ribaditi avanti i primi giudici, i quali, pur avendo riconosciuto che essi meritavano un esame accurato, caddero in evidenti errori, e sostanzialmente basarono tutto il loro ragionamento sulla falsa interpretazione giuridica e tecnica che circa i limiti e la portata dell'art. 5 della polizza, aveva sostenuta, e tuttora sostiene l'egregia difesa avversaria.

Leggesi infatti nella sentenza appellata:

« L'art. 5 della polizza contiene **un preciso**
« **obbligo di riduzione annua**, riduzione che deve
« decrescere (?) di entità, anno per anno, attraverso
« il tempo. Codesto dice la parola dell'art. 5 quando
« afferma che la quota spettante ad ogni singolo
« assicurato sarà proporzionata al premio annuo e
« *tanto più elevata* quanto più lunga sarà stata la
« durata della polizza; e codesto anche dice l'inter-
« pretazione che della clausola in esame ha dato
« la compagnia « Basilea », perocchè dalle stesse
« tabelle riportate nella conclusionale dell'Istituto,
« risulta esplicita e costante pei coniugi Razeto nei

« diciassette anni di vita della polizza, e nei dodici
« anni di vita di quella del Musso, la riduzione
« costante anno per anno, ed anno per anno più
« elevata, del premio iniziale. Se dunque tale è
« l'interpretazione e l'esecuzione data per sì lungo
« tempo dalla « Basilea » al suo obbligo, non c'è ra-
« gione di ritenere che nel passaggio dalla « Basilea »
« all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la clau-
« sola debba avere un'interpretazione diversa ».

E lo crediamo anche noi, poichè se la *riduzione graduale e proporzionale del premio* fosse stata, come con evidente errore giuridico l'ha ritenuta il Tribunale, **un preciso obbligo contrattuale**, non si tratterebbe più di polizza con partecipazione agli utili, ma di polizza ad *utili garantiti* o a *Premio Decrescente*; tale obbligo dovrebbe in ogni caso essere mantenuto dall'Istituto successo alla « Basilea » appunto per gli articoli 20 e 28 della legge 4 aprile 1912, dagli appellati più volte invocati, in forza dei quali le condizioni generali e particolari delle polizze stipulate prima che la legge entrasse in vigore, dovevano continuare ad avere il loro pieno effetto; e l'Istituto doveva sostituirsi in tutti gli obblighi e diritti verso ciascuno degli assicurati in conformità dei patti e delle condizioni anzidette.

Ma siccome erronea è la premessa, cade tutto il ragionamento degli avversari e del Tribunale, che male intendendo l'art. 5 della polizza, confusero un congegno ed una speciale forma di ripartizione di utili aleatori, con quelle forme di assicurazione che sono chiamate ad *utili garantiti* od a *premio decrescente*, scambiando così un' accidentalità accessoria con un patto essenziale del contratto.

È evidente infatti che il premio contrattuale, nella polizza con partecipazione, sta da sè ed è indipendente dal diritto che in tal forma di polizza all'assicurato è concesso sugli utili eventuali che nella categoria a cui egli appartiene si realizzano; e che siffatta indipendenza permane tanto nel caso in cui gli utili siano ripartiti fra gli assicurati ad anni od a periodi più lunghi, come praticano molte società, quando nel caso in cui gli utili si concedano sotto forma di riduzione di premio, sia tale riduzione in misura fissa, o sia proporzionalmente crescente secondo la durata della polizza.

12. D'altra parte che giuridicamente erronea fosse l'interpretazione data dal Tribunale alle condizioni della polizza, e specialmente all'art. 5, già abbiamo più sopra dimostrato, ponendo i capisaldi

della questione, che a questo punto giova compendiare:

I. — Gli assicurati della Basilea non avevano contrattualmente diritto a fruire di una partecipazione agli utili sotto forma di riduzione, tanto più elevata quanto più lunga fosse la durata del contratto, ma ad una partecipazione agli utili che veniva data sotto forma di riduzione di premio; partecipazione che però era promessa solo in quanto, o il fondo di riserva dividendi ne avesse la potenzialità, o gli utili annuali dell'esercizio lo consentissero.

La dizione: « tanto più elevata, quanto più lunga sarà stata la durata della polizza », usata nell'art. 5, rappresentava un semplice criterio di proporzionalità relativo alla ripartizione, tra gli assicurati, del prelevamento che il Consiglio di Amministrazione doveva fare ogni anno.

II. — Gli attori godettero, in esecuzione ai patti di polizza, fino alla cessione del loro contratto all'Istituto, avvenuto il 31 dicembre 1912, una riduzione progressiva operata non sul premio, già ridotto, pagato nell'anno precedente, del 3 per cento o del 2 per cento, ma di una riduzione calcolata sempre sul premio iniziale rappresentante il vero impegno contrattuale dell'assicurato.

III. -- La riduzione del premio non poteva essere e non era prevista nel contratto per tutta la sua durata, nè poteva essere dal contratto garantita per l'avvenire, dipendendo dall'alea che si fossero conseguiti degli utili, o meglio che questi avessero continuato ad alimentare il *fondo di riserva*.

Manca perciò il fondamento che gli attori prima, ed il Tribunale poi, credettero di aver trovato nel contratto e nella legge.

Gli art. 20 e 28, ai signori Musso e Razeto, nel passaggio del portafoglio dalla « Basilea » all'Istituto, assicurarono, è vero, la immutabilità dei *rapporti di diritto* che sorgevano dal contratto; ma non assicurarono la continuità e la immutabilità delle *condizioni di fatto*, su cui tali rapporti poggiavano; non assicurarono cioè che gli utili da ripartire non sarebbero mai venuti a mancare ed il fondo dividendi ad esaurirsi.

I detti articoli infatti debbono essere conciliati e coordinati con tutta la legge nella quale sono contenuti; cioè di quella legge che le accennate *condizioni di fatto* era venuta essa stessa radicalmente a modificare, imponendo a tutti, assicurati, compagnie, e nuovo Istituto, coattivamente,

un determinato sistema di monopolio, incompatibile con la realizzazione di una qualsiasi utilità residuale, che potesse dall'Istituto essere appresa, e fra gli assicurati ripartita.

Dal che necessariamente, in virtù della stessa natura aleatoria del contratto, sarebbe, anche durante la gestione della « Basilea » come però sopra abbiamo osservato, derivata la conseguenza [che non appena fosse cessata la fonte degli utili, ed esaurito il fondo-dividendi, subito avrebbe dovuto pure cessare ogni partecipazione degli assicurati sotto qualsiasi forma promessa, e sarebbe risorto in tutta la [sua integrità iniziale il premio convenuto, cioè il premio contrattuale scritto in polizza.

E su tale logica conseguenza del contratto considerato in relazione alle nuove condizioni create dalla legge, evidentemente non avrebbero potuto esercitare influenza alcuna, nè le precedenti riduzioni del premio, le quali anno per anno, come forma di partecipazione agli utili, avevano costituito il corrispettivo degli utili effettivamente realizzati e distribuiti, nè le future riduzioni promesse, perchè nei termini del contratto sempre avrebbero dovuto corrispondere ad utili realizzati e non ad utili meramente sperati o supposti.

13. Ma se il Tribunale cadde in un fondamentale errore giuridico quando considerò la riduzione progressiva del premio, come un preciso obbligo contrattuale, ribadì tale errore quando passò ad esaminare il lato tecnico della questione, dimostrando così che non aveva un chiaro concetto della forma di polizze con partecipazione agli utili in genere, e di quelle stipulate dalla « Basilea » in ispecie.

Continua infatti la sentenza:

« Egli è vero che la partecipazione agli utili
« è soggetta all'*alea*; ma il calcolo delle probabi-
« lità su cui tutto il meccanismo contabile delle
« Società di assicurazione si poggia, riduce di
« tanto l'*alea* stessa, da poterla ritenere *quasi del*
« *tutto* allontanata.

« I calcoli di probabilità sulla umana esi-
« stenza, le statistiche di mortalità in relazione
« all'età dell'uomo, gli accertamenti prudenziali
« sulla salute di chi vuole assicurarsi, l'indice nu-
« merico delle medie di mortalità e via di seguito,
« riducono di tanto le probabilità di perdita da
« stabilire una *quasi certezza* d'un guadagno di
« utili alla fine di ogni anno di gestione.

« Che se eventi straordinari contrastanti tutte
« le suddette previsioni si verificassero per uno o
« più anni, le diminuzioni o i difetti di utili cor-
« rispondenti risulterebbero sempre compensati e
« riequilibrati dagli altri anni, durante la vita so-
« ciale, onde le persone che ad una Società di as-
« sicurazione accedono con partecipazione ad utili
« con polizze di 52 anni di durata, come quella dei
« Razeto, e di 25 anni come quella del Musso,
« hanno non già una semplice insicura aspetta-
« zione, ma una *certezza assoluta* di utili ».

Esaminato poi lo speciale congegno del *fondo-
riserva dividendi* come quello che vale meglio a
garantire « la riduzione costante e sempre più ele-
vata del premio », conclude:

« Riconosciuto quindi in tal modo il funzio-
« namento e la finalità del fondo di riserva, chiaro
« si vede come la clausola dell'art. 5 in ordine alla
« riduzione annua costante e crescente del premio,
« contenesse *un diritto vero e proprio* degli assicu-
« rati ».

Ma il ragionamento il quale viene a poco a
poco tramutando l'*alea* in una *quasi certezza* fon-
data sui calcoli di probabilità, indi in una *certezza
assoluta*, e come tale in un *diritto vero e proprio*,

manca di legame logico, e quel che peggio, si basa sopra un falso apprezzamento tecnico delle polizze con partecipazione.

Vero è che i calcoli di probabilità sulla durata della vita dell'uomo, e tutti gli altri accorgimenti del congegno assicurativo, valgono a tramutare un ragguardevole numero di fatti incerti in una somma media di risultati certi; ma ciò non allo scopo di dare agli assicurati un sicuro affidamento di *utili*, bensì per commisurare in ciascun caso il premio al rischio, e perciò all'indennità promessa, quando si verifichi un determinato ed incerto evento della vita umana.

Infatti i calcoli della probabilità e le tavole di mortalità funzionano per qualunque specie di assicurazione, e non solo in quella con partecipazione agli utili, e costituiscono sempre la base del premio che le Società stabiliscono caso per caso.

Gli utili veri e propri a cui le cessate Società ammettevano alcuna volta gli assicurati che scegliessero una tale forma di assicurazione, sorgevano non solo da scostamenti favorevoli della mortalità effettiva, di fronte a quella prevista, ma anche, e principalmente, dal verificarsi di certe determinate condizioni o fra gli assicurati del gruppo o negli investimenti della Compagnia, o nella amministrazione del-

la stessa; quali ad esempio: la realizzazione di un saggio di rendimento delle riserve matematiche superiore a quello adottato nelle basi tecniche delle riserve stesse, un numero considerevole di decadenze derivanti o da speciali condizioni economiche verificatesi nell'esercizio, o da un notevole ingresso di nuovi assicurati nella categoria, fra i quali, come è noto, sono più facili le decadenze, ed infine, spese sostenute nell'esercizio per la categoria in esame, inferiori a quelle derivanti dai margini della tariffa.

Questi sono gli utili aleatori, oggetto della polizza con partecipazione, utili che avrebbero potuto diminuire e cessare anche se la « Basilea » avesse continuato a funzionare dopo il 1912, come abbiamo dimostrato al § 8° della presente comparsa.

Nè a tale cessazione avrebbe potuto sopperire in perpetuo il *fondo-dividendi*, costituito per evitare le possibili e prevedibili temporanee oscillazioni, ma destinato ad esaurirsi prima o poi, se il gettito degli utili fosse venuto a cessare.

Tale fondo, come si è detto, passò nella sua parte residuale all'Istituto che se ne avvalse per convertirlo in diminuzione di premio agli assicu-

rati con partecipazione, ma non potè essere ricostituito nè mantenuto in mancanza appunto delle fonti che lo avrebbero dovuto alimentare.

14. Errato adunque è il concetto che il Tribunale si è formato delle assicurazioni con partecipazione agli utili, e tale errore si ripercuote nei punti successivi della sentenza, dove altresì si dubita della effettiva cessazione degli utili, in ipotesi presso la « Basilea », ed in atto presso l'Istituto, quasi che il sistema della « Basilea » potesse continuare a funzionare isolatamente sotto il nuovo regime, producendo utili particolari da ripartirsi fra gli assicurati del gruppo cui appartengono i signori Musso e Razeto.

Ma facile è il rispondere che il legislatore non ha inteso di creare due distinti Istituti: e cioè un Istituto che provvedesse al portafoglio diretto e l'altro alla gestione di quei contratti che gli sarebbero pervenuti coattivamente mediante le cessioni di portafogli di Compagnie private di assicurazione; ma creò un solo istituto: l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Nè nella legge è fatto cenno di bilanci separati, sui quali l'Istituto fosse tenuto ad imper-

niare due distinte gestioni, quella della gestione propria e quella, che in dipendenza dell'obbligo che gli proveniva dalla legge, riguardava in ipotesi le polizze cedute da Compagnie private. Il bilancio è unico, ed unica la gestione: quindi gli utili netti residuali, che per l'art. 14 della legge sono devoluti totalmente alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, costituiscono un tutto inscindibile afferente sia alla gestione del proprio portafoglio diretto, sia a quella del portafoglio ceduto.

Ne consegue che il legislatore, con l'art. 14 della legge, nel dare alla erogazione degli utili, finalità sociali, rese incompatibili col nuovo sistema tutte le categorie di polizze le quali promettevano partecipazione agli utili; anche se queste polizze fossero pervenute all'Istituto, nella coattiva cessione dei portafogli.

Necessità adunque che anche per gli assicurati con partecipazione della « Basilea » funzioni il nuovo sistema, e che, salva la norma equitativa e di adattamento stabilita dall'art. 50, non venga stabilito un trattamento speciale, che li costituisca come in ceto privilegiato nella gran massa degli assicurati.

E tutto ciò a prescindere che quand'anche la legge avesse resa possibile questa sopravvivenza separata del nucleo con distinto bilancio, sino a che l'ultimo della categoria fosse rimasto superstite, ben presto, dato l'assottigliamento sempre più sensibile della categoria, con previsioni di scarti notevoli di mortalità, e date le diminuite decadenze, delle quali il gruppo principalmente si beneficiava, facile è il presumere, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, che gli utili ed il relativo fondo sarebbero venuti a mancare, e gli assicurati invece di ottenere consolidata una riduzione del premio, avrebbero veduto il premio risalire sino alla misura iniziale.

15. Errano del pari i primi giudici quando negano che l'Istituto fosse per legge obbligato ad accettare il portafoglio che le Compagnie di assicurazione domandassero di cedergli; come errano nella valutazione dell'art. 50 del regolamento, del quale tuttavia riconoscono la costituzionalità, negata in primo grado dalla egregia difesa avversaria.

Su tali punti non intendiamo ripetere quanto più sopra fu ampiamente svolto.

Teniamo tuttavia ad osservare che fuor di proposito gli appellati, criticando l'interpretazione che noi abbiamo data dell'art. 28 della legge, invocano gli art. 44 e seguenti del regolamento.

Vero è che l'accettazione è imposta dall'art. 28 solo quando ricorrano determinate condizioni; ma ciò non toglie che essa sia sempre obbligatoria.

E l'obbligatorietà è confermata dalla designazione di un corpo giurisdizionale (la V sezione del Consiglio di Stato) che derima le controversie, e dall'obbligo che l'art. 44 fa al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di dire le ragioni di fatto e di diritto per cui intende respingere la domanda, e sulle quali la V Sezione è chiamata a pronunciarsi.

Per tal modo si preclude all'Istituto un qualsiasi potere discrezionale di rifiutare la cessione, ed una qualsiasi sfera di libera contrattazione; giacchè se la V Sezione riconosce il concorrere delle condizioni dalla legge stabilite gli può imporre l'accettazione del portafoglio, come la giurisdizione ordinaria impone a chiunque un obbligo civile intorno al quale sia insorta una controversia.

Quanto poi all'art. 50 del regolamento, noi insistiamo nel dire che quando tale articolo non

esistesse, i signori Musso e Razeto, esaurito il *fondo-dividendi* e cessati gli utili, dovrebbero per mancanza di ripartizioni da convertirsi in riduzione di premio, corrispondere l'intero premio iniziale stabilito in polizza.

È l'art. 50 che impone la riduzione del premio, come trasformazione delle aliquote di partecipazione agli utili, e che la facoltà di stabilire tale riduzione deferisce allo Istituto, senza tuttavia stabilire criteri precisi, data la grande varietà di forme assicurative che poterono affluire al suo portafoglio.

Un doppio ordine di criteri scaturisce pertanto dalla funzione equitativa dello art. 50: che cioè il compenso trovi equilibrio in quel punto oltre il quale sorgerebbe un ingiusto danno per l'Istituto, ed abbia ragione e limiti nei singoli contratti.

Ed è a questi criteri che si è attenuto il Consiglio di Amministrazione, come già fu spiegato al § 9.

16. La sentenza del Tribunale tuttavia mentre ammette che la *riduzione del premio* non possa più essere scalare, ma debba, come ha fatto l'Istituto, essere consolidata in una cifra costante, ritiene che in detta cifra debbono essere *aritmeticamente*

conglobati tutti quanti i benefici promessi dalla polizza, il che nega abbia compiuto il Consiglio di amministrazione.

« Infatti, dicono i primi giudici, le cifre consolidate sono non più nè meno che il **premio ultimo** pagato dagli assicurati alla « Basilea », onde evidentemente essi verrebbero a perdere quelle ulteriori e sempre crescenti diminuzioni di cui è *obbligo* nell'art. 5 della polizza. »

Per tal modo l'errore fondamentale sostenuto dai primi giudici nelle premesse si ripercuote e si rivela nelle conseguenze.

Essi non considerano che il premio contrattuale stipulato dai Razeto è di lire 1040, e tale deve mantenersi per tutti i 52 anni di durata della polizza, trattandosi di polizza a premio fisso.

Essi del pari non vedono che le lire 665,60 dai Razeto pagate nel 1912 sono costituite dal detto premio di lire 1040, con una deduzione di lire 374,40, le quali corrispondevano alla loro partecipazione agli utili in detto anno; onde il consolidamento in un premio di lire 665,60 per gli anni avvenire della polizza, costituisce una vera e propria riduzione del premio contrattuale, o meglio, come vuole l'art. 50 del regolamento, una trasformazione delle

aliquote di partecipazione degli utili, in costante riduzione del premio.

E se la somma consolidata non comprende il calcolo di ulteriori maggiori deduzioni, ciò dipende dal fatto che tali deduzioni dovrebbero a loro volta corrispondere ad ulteriori utili, che nelle nuove condizioni di fatto in cui per legge il contratto rientra, più non si avverano, e che nelle condizioni di diritto dalla legge create per simili rapporti, più non possono essere computate nè ripartite.

Non possono adunque dolersi i Razeto (e lo stesso si dica per il Musso) se nei 35 anni successivi di vita della polizza, avranno un'annua costante riduzione di premio in lire 347,40; tanto più che il premio che viene per tal modo a residuare, è come più sopra fu detto, inferiore al premio che avrebbero dovuto pagare, trasformando il loro contratto nella categoria delle polizze *senza partecipazione agli utili*. In tale categoria invero essi dovrebbero pagare lire 935; e pagandone invece 665,60 beneficiano annualmente di una somma di lire 269,40, che solo potè essere loro attribuita, appunto tenendosi calcolo del *fondo-dividendi*, passato all'Istituto con la cessione del portafoglio.

Strana poi e molto significativa è la teoria che l'egregia difesa avversaria sostiene, di fronte al *fondo dividendi*, passato allo Istituto.

Essa dice che l'Istituto cessionario non era autorizzato a servirsi del *fondo dividendi* per ridurre il premio, essendo cessata la funzione del fondo stesso.

Ben può risponderci che questo perdette bensì la sua funzione tecnica di serbatoio per la mancanza di immissione di nuovi utili, ma non mutò la sua funzione contrattuale in quanto essendo costituito da utili residuali, attinenti alle cessate gestioni doveva essere impiegato secondo le condizioni di polizza, il che dallo Istituto appunto fu eseguito.

17. La sentenza appellata, sempre in dipendenza dello errore iniziale, conchiude:

« Ritenuto quindi, per quanto sopra si è detto,
« che gli attori *averano diritto* ad una riduzione
« costante e crescente del premio, e che perciò i
« premi che avrebbero continuato a pagare alla
« “ Basilea „, sarebbero stati annualmente decre-
« scenti, il consolidamento va operato mediante
« calcolo in una cifra che sia *media di tutti i premi*
« *ulteriori*, che gli assicurati avrebbero pagati alla

« “ Basilea „ e che tenga conto dei reciproci ag-
« gravi degli assicurati e dello Istituto in effetto
« della trasformazione del pagamento scalare, alla
« cifra fissa ».

L'errore di questa estrema conclusione, sta, lo
abbiamo già detto, nella premessa.

La riduzione crescente del premio, o meglio
l'attribuzione in misura progressiva degli utili, da
dedursi dal premio contrattuale, titolo di riduzione,
non era un diritto assoluto, ma un diritto aleatorio
condizionato alla permanenza del gettito degli
utili da ripartirsi.

Non può ripartirsi quello che non esiste.

Il consolidare un diritto aleatorio in un diritto
fisso, indipendente dall'alea; anzi il tramutarlo in
un diritto assoluto, quando l'alea sopra cui il di-
ritto si fondava non sia più possibile, è un ar-
bitrio inaudito, che certamente la Corte Ecc.ma
vorrà, nella sua sapienza, ripudiare.

E la gravità della conseguenza a cui giunge
il Tribunale è ben veduta dagli appellati, i quali
corrono al riparo con un rimedio che è peggiore
del male.

Essi osservano « che la legge ed il regolamento
« del 1912, per non ledere il diritto degli assicurati,
« come lo sarebbero stati per la esclusione di ri-

« parto di utili futuri, stabilirono una riduzione
« corrispondente al mancato riparto, venendo così
« con una finzione giuridica a supporre anche per
« l'avvenire la esistenza di utili pari a quelli con-
« seguiti per il passato dalle private aziende ».

La legge adunque, per non ledere un interesse aleatorio, od una mera aspettativa contrattuale avrebbe, secondo gli appellati, imposto allo Istituto il danno certo di attribuire agli assicurati, a titolo di riduzione di premio, degli utili che più non si verificano, nè più potranno verificarsi o ripartirsi; e così invece di stabilire temperamenti equitativi che, nel sopravvenire del nuovo sistema preordinato ad altissimi fini sociali, conciliasse gli opposti interessi, la legge che ha creato l'Istituto, ne avrebbe, con *finzioni giuridiche e con supposizioni*, attentato alla solidità ed all'esistenza.

Perchè è evidente, che mancando nell'avvenire un corrispettivo negli utili, l'Istituto, se vera fosse la tesi avversaria, dovrebbe concedere, in tutta perdita, una ulteriore riduzione di premi a tutte le polizze con partecipazione, sconvolgendo l'armonia dei suoi calcoli, turbando il delicato congegno assicurativo, attentando ai fini che la nuova legge si è prefissi.

Come dovrebbe in tutta perdita (e questa è altra strana pretesa degli appellati), tener conto non solo del *fondo riserva — dividendi* che riflette gli assicurati d'Italia, e che gli passò col portafoglio della « Basilea », ma di quello degli assicurati con partecipazione agli utili, di tutto il mondo, giacchè la « Basilea », dicono gli appellati, non limitava la sua attività all'Italia!

L'Istituto di Stato insomma dovrebbe, a titolo di danni, compensare gli assicurati di qualunque pregiudizio e di qualunque conseguenza dipendente dal monopolio stabilito dalla legge del 1912, e dalle disposizioni stabilite per attuare il monopolio stesso, il che è assurdo per i principî che regolano la responsabilità, e per il pensiero del legislatore reso manifesto nell'art. 2 della legge del 1912.

Ma sulla specie non è nemmeno il caso di invocare questo articolo, perchè manca, giova il ripeterlo, un qualsiasi danno giuridico, ovvero una qualsiasi violazione dei diritti degli assicurati con partecipazione.

18. Avanti i primi giudici l'Istituto erasi recisamente opposto alla domandata perizia, per le ragioni tratte dalla legge e dal contratto, nuova-

mente svolte al § 10 di questa comparsa, e per impedire l'indebita ingerenza di periti o di privati nella contabilità e nei libri dell'Istituto Nazionale.

Il Tribunale, nello ammettere una perizia diretta a formare la media delle future riduzioni del premio, osservò come a tale scopo non fosse necessario che il perito esaminasse i registri e i bilanci della « Basilea », esistenti presso l'Istituto Nazionale, perchè nello andamento delle riduzioni scalari sono sufficienti indici le vicende dei premi esistenti in atti, e le tabelle presentate dalle parti.

Per tal modo, mentre evitava la difficoltà adottata, sempre meglio dimostrava l'errore da cui è affetta la sentenza; l'errore cioè di ritenere che la futura riduzione progressiva del premio costituisca un diritto assoluto ed immutabile, indipendente dall'alea dell'effettivo conseguimento di utili da ripartirsi.

La Corte Ecc.ma pertanto, nel correggere tale errore, accoglierà, come abbiamo fiducia, il nostro appello; e respingendo l'appello incidentale dei signori Musso e Razeto, non avrà d'uopo di ricorrere ad una qualsiasi indagine peritale.

Per ogni caso tuttavia noi insistiamo nel sostenere che una siffatta indagine sarebbe inammis-

sibile, ed inattuabile ogni qualvolta avesse per oggetto di regolare conti, stabilire quote di ripartizione, di utili, esercitare cioè in proposito, un qualsiasi *diritto di riscontro*.

I signori Musso e Razeto osservano in contrario che l'Istituto è come un contraente che si è sostituito ad una azienda privata; che non ricorrono le restrizioni stabilite per le società anonime; che perciò sempre si potrebbe chiedere l'esame dei libri in confronto dell'Istituto.

Ma ben può risponderci che il diritto di riscontro era negato contrattualmente dalla « Basilea » agli assicurati, come era loro precluso, per una necessità organica, da tutte le compagnie private di assicurazione, onde non si ha ragione che risorga in confronto all'Istituto Nazionale, succeduto alle cessate Società, e costituito con tutte le possibili garanzie, per la formazione del suo Consiglio di Amministrazione (art. 5 della Legge), per la scelta del Collegio dei sindaci (art. 12), per la vigilanza governativa a cui l'Istituto è sottoposto (art. 29 del Regolamento); per la ingerenza stessa che sui bilanci di questo Istituto di Stato può esercitare il Parlamento a cui, per l'anzidetto articolo 12, debbono ogni anno essere presentate le

relazioni amministrative, ed ogni triennio il bilancio tecnico.

Nè l'intromissione dei privati nella contabilità e nel delicatissimo organismo assicurativo dell'Istituto (il quale come abbiamo veduto è un tutto unico ed inscindibile, preordinato, non al guadagno industriale, ma a finalità sociali) può essere ammessa per accertare utilità eventuali o particolari.

Ciò infatti è vietato non solo da un patto contrattuale, ma dalle condizioni stesse del nuovo organismo statale, nonchè, lo ripetiamo, dall'art. 50 del regolamento, che con la sua forma imperativa, pur dettando norme conciliative e di equità sulla trasformazione delle aliquote di partecipazione, affida la determinazione della misura di riduzione dei premi all'Istituto Nazionale, e perciò all'organo che per l'art. 8 n. 2 della legge è chiamato a deliberare « sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione, e suoi relativi tipi di polizza ».

D'altra parte tali osservazioni noi esponiamo, ed insistiamo nella fatta opposizione, unicamente per affermare un principio, avendo più sopra in modo ampio dimostrato che una qualsiasi indagine peritale sarebbe inutile ed irrilevante.

Per tutte le esposte ragioni, insistiamo nelle prese conclusioni, chiedendo altresì che venga respinto l'appello incidentale dei signori Musso e Razeto proposto in comparsa.

Con la vittoria di tutte le spese ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado.

Roma, 24 aprile 1916.

AVV. GIACOMO CARRETTO
Sostituto Avvocato Generale Erariale